PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 13-bis

Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1. (5)

Versione in vigore dal 23 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) Il Decreto 15 novembre 2021 (in G.U. 23/11/2021, n. 279) ha disposto (con l'art. 20, comma 5) che dalla sua data di pubblicazione cessa di avere efficacia il regime transitorio di cui al presente aticolo.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-2018/art-13-bis-proroga-di-termini-in-materia-di-controlli-tecnici-periodici-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it